



4° aggiornamento indicazioni operative per le imprese dell'edilizia

COVID-19

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

12 marzo 2020

EDILIZIA PRIVATA

Si forniscono alcune indicazioni che possono servire per evitare, che dall'eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

Per altro si sottolinea che il DPCM 11 marzo 2020 non ha disposto la sospensione d'ufficio dell'attività dei cantieri edili al contrario, invece, di quanto espressamente indicato per buona parte delle attività commerciali. È comunque opportuno segnalare che in alcuni ambiti locali l'autorità di vigilanza è orientata a disporre la sospensione delle attività soprattutto del settore privato in quanto non ritenute essenziali.

Le considerazioni che seguono riguardano, considerato l'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020, i cantieri situati nell'intero territorio nazionale.

Peraltro è opportuno ricordare, in questa sede, anche le indicazioni del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 relativo all'attività giudiziaria che prevede, da un lato, la sospensione di tutte le udienze civili, amministrative, penali e tributarie sino al 22 marzo 2020 (salvo alcune specifiche eccezioni) e dall'altro l'individuazione (a decorrere dal 23 marzo 2020) da parte dei responsabili degli uffici giudiziari d'intesa con altre autorità sanitarie ed amministrative di una serie di provvedimenti volti a limitare la presenza di persone negli uffici, nonché il possibile rinvio delle udienze (salvo casi specifici) ad una data successiva al 31 maggio 2020. È comunque evidente che tali disposizioni dovranno essere coordinate in sede di conversione, soprattutto relativamente ai termini di sospensione dell'attività giudiziaria (23 marzo) con quelle del DPCM 9 marzo 2020, nonché con il successivo DPCM 11 marzo 2020.

PROCEDURE EDILIZIE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie si suggerisce di:

presentare al Comune **una comunicazione** finalizzata, a seconda dei casi,

a:

- rinviare l'inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l'effettivo avvio dei lavori);
- sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
- chiedere la modifica dei termini per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.

indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza.

Si evidenzia che in ogni caso alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione.

Inoltre, in assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi della operatività dell'attività di impresa.

OPERE ESEGUITE PER CONTO DI COMMITTENTE PRIVATO

Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato:

- è necessario **comunicare subito** l'intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l'annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente).
- **Nel caso di subappalto** la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.

- Nella comunicazione occorre **specificare**:
 - o il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all'impresa);
 - o la giusta causa che dimostri l'impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell'accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.).
- La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.
- Per il **pagamento** dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l'esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell'appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

MODULISTICA

Si allegano alcuni facsimile che possono essere utilizzati (con le opportune modifiche e integrazioni) per effettuare le comunicazioni di sospensione dei lavori.

FACSIMILE

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (da inoltrare a Direzione Lavori e Committente)

(carta intestata impresa)

A:

Direzione Lavori

p.c. Committente

p.c. subappaltatore/i

OGGETTO: Cantiere Comunicazione di sospensione dei lavori

si comunica che, considerata l'attuale situazione emergenziale e le misure di contenimento della diffusione del virus "Covid-19" (c.d. "coronavirus") adottate con appositi provvedimenti delle autorità nazionali e regionali, non è possibile proseguire nello svolgimento dei lavori di presso il cantiere sito in

..... (o, in alternativa, lo svolgimento di alcune lavorazioni *indicando quali*) con la necessaria continuità tale da assicurare la corretta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti.

Nello specifico si dichiara che le motivazioni che giustificano la sospensione dei lavori sono le seguenti (*a titolo esemplificativo se ne riportano alcune*):

- impossibilità di rispettare le misure di sicurezza sanitarie prescritte dai provvedimenti delle autorità;
- mancata consegna delle forniture/materiali necessarie per completare/avviare il ciclo di lavorazione in corso;
- dichiarazione di avvenuta sospensione dei lavori comunicata dal subappaltatore;

- parziale o totale indisponibilità dei tecnici e degli operai ad operare in cantiere;
- impossibilità di accesso dei dipendenti al cantiere per problematiche inerenti ai trasporti pubblici (riduzione servizi pubblici ecc.), alla chiusura delle strutture alberghiere e di quelle della ristorazione ecc.

Per tali motivi i lavori saranno sospesi a decorrere dal sino al salvo ulteriori disposizioni che nel frattempo dovessero essere emanate dalle Autorità competenti.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere finora eseguite ed alla più generale funzionalità del cantiere l'impresa adotta le necessarie misure tecniche per garantirne la sicurezza in conformità alla normativa vigente e si dichiara sin da ora disponibile ad adottare eventuale ulteriori indicazioni che saranno prescritte dalla direzione dei lavori.

Si invita pertanto la D.L. a redigere d'intesa con la scrivente impresa, successivamente alla ricezione di codesta comunicazione, e comunque entro e non oltre il... , apposito verbale di sospensione dei lavori contenente lo stato di avanzamento dei lavori alla data della sospensione, ossia il..... , e ciò anche al fine di ridefinire con il committente le scadenze contrattuali con particolare riferimento alla consegna dei lavori e ai singoli SAL (e alla eventuale clausola per la ritardata ultimazione dei lavori) .

LUOGO.....

DATA.....

FIRMA

(il titolare dell'impresa o persona da lui delegata con espressi poteri)

N.B. a prescindere dalla sospensione dei lavori concordata con la direzione dei lavori è opportuno ricordare che le modifiche ai pagamenti, agli stati di avanzamento dei lavori e ai termini contrattuali di lavorazione e consegna costituiscono una integrazione delle contratto di appalto che come tale dovrà formare oggetto di apposita approvazione e sottoscrizione tra tutte le parti.

FACSIMILE

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (da inoltrare al Comune)

A:

COMUNE DI.... UFFICIO TECNICO...

Oppure:

SPORTELLO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI

OGGETTO: edilizia privata - Comunicazione di sospensione dei lavori

Il/la sottoscritto/a.....(nella qualità di), nato a il..... cod. fisc.residente in titolare del ... (PDC/SCIA) n. prot. , comunica la sospensione dei lavori di.....presso il cantiere sito in....., via a decorrere dal.....e sino al 2020 (ovvero sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria).

La sospensione dei lavori è conseguente alle restrizioni previste nei provvedimenti finora adottati dalle autorità nazionali e locali per far fronte all'attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del virus "Covid-19" (c.d. "coronavirus") che rendono impossibile l'ordinario svolgimento dell'attività di cantiere a causa di fatti sopravvenuti estranei alla nostra volontà e relativi a (*specificare i motivi che a puro titolo esemplificativo si indicano quali possibili*):

- impossibilità di rispettare le misure di sicurezza sanitarie prescritte dai provvedimenti delle autorità
- mancata consegna delle forniture/materiali necessarie per completare/avviare il ciclo di lavorazione in corso;

- dichiarazione di avvenuta sospensione dei lavori comunicata dal subappaltatore;
- parziale o totale indisponibilità dei tecnici e degli operai ad operare in cantiere
- impossibilità di accesso dei dipendenti al cantiere per problematiche inerenti ai trasporti pubblici (riduzione servizi pubblici ecc.).

(eventuale) A tal fine si allega il Verbale di sospensione dei lavori in data redatto dal direttore dei lavori/..... sig.

Le motivazioni poste a base della presente comunicazione sono da considerarsi valide ai fini della presentazione di una successiva ed eventuale istanza di proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

Data....

Firma del titolare

CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA

Nei contratti preliminari di compravendita di immobili in corso di costruzione o ristrutturazione integrale o nelle altre forme precontrattuali ad esse assimilate (es. promesse unilaterali di acquisto) sono previsti, in genere: un termine entro cui i lavori devono essere terminati o quello entro cui deve essere stipulato; i termini per i pagamenti dei ratei intermedi del prezzo convenuto.

Nel caso di sospensione dei lavori, come sopra descritto, sarà necessario darne immediata comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non espressamente previste, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di definire, non appena possibile, nuovi termini di adempimento.

OPERE PUBBLICHE

Si forniscono le seguenti indicazioni operative, che, alla luce del combinato disposto dell'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, sono formulate con riferimento all'intero territorio nazionale.

Va anzitutto chiarito, ai sensi del recente DPCM 11 marzo 2020, **l'esecuzione degli appalti pubblici non è contemplata tra le attività automaticamente sospese a far data dal 12 marzo e fino al 25 marzo** (periodo di efficacia delle nuove disposizioni).

Conseguentemente, **quella edile (anche nel settore pubblico) può ritenersi ricompresa**, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, commi 7 del DPCM 11 marzo, nell'ambito delle **attività produttive che – nell'ambito del predetto arco temporale - possono continuare ad essere svolte**, salvo il rispetto di una serie di raccomandazioni e prescrizioni (principalmente, di cui alle lettere a) b) c) d) e d e) del medesimo comma 7), nonché dei successivi commi 8, 9 e 10).

Per ciò che concerne la pubblica amministrazione, le norme citate prevedono che, sempre **a far data dal 12 marzo e fino al 25 marzo**, fermo restando l'utilizzo di ferie e congedi, **viene assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.**

QUALIFICAZIONE SOA

Il Presidente dell'ANAC, con comunicato del 4 marzo u.s., ha ritenuto necessario **fornire un'indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020**, ciò in considerazione delle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

In particolare, l'Autorità consente, per i suddetti contratti, **la sospensione dell'istruttoria da parte della SOA, che può estendersi fino ad un massimo di 150 gg** (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall'art. 76,

comma 3, del DPR n. 207/2010 (si tratta, in sostanza, di 60 giorni in più concessi per concludere l'istruttoria della pratica di attestazione).

Al fine di usufruire di detta sospensione, **l'impresa attestanda** deve farne **richiesta motivata alla SOA** e deve rientrare tra quelle che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- **sede legale e operative nelle regioni** individuate dal citato [DPCM del 25 febbraio 2020](#) (Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria);
- **abbiano esibito alla SOA dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche** situate nelle medesime regioni (si pensi, ad es., nella comprova dei lavori privati, ai titoli abilitativi che devono esser riscontrati dagli uffici del Comune).

Il provvedimento dell'ANAC non fa quindi riferimento a tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, ad avviso dell'ANCE, considerato che il provvedimento è del 4 marzo, e i successivi DPCM del 8, 9 e 11 marzo 2020 fanno sempre riferimento al decreto citato dall'Autorità (trattasi infatti di "ulteriori" misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica), la proroga dei termini **dovrebbe ritenersi estesa a tutto il territorio nazionale**.

Quanto alla data del 31 marzo previsto dal Comunicato, va considerato che il provvedimento dell'ANAC è stato preso prima degli ultimi **DPCM**.

Sotto tale aspetto, si auspica comunque un ulteriore comunicato dell'Autorità che fughi ogni incertezza e adegui la sospensione dei termini di attestazione all'evolversi dei provvedimenti emanati dal Governo.

Riguardo **le motivazioni prospettate dall'impresa**, ad avviso dell'ANCE, l'impresa dovrà fare riferimento alle difficoltà connesse alla comprova delle certificazioni, documentazione e dichiarazioni prodotte alla SOA che ormai interessano tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le **SOA**, a queste ultime è **richiesto** di:

- ***“valutare l'effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari”***;

- trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) **l’elenco delle imprese richiedenti.**

In ragione di quanto sopra, **si invitano pertanto tutte le imprese interessate a fare la suddetta domanda di proroga della procedura di attestazione.**

Deve, infine, precisarsi che **con il suddetto comunicato NON sono prorogate le scadenze delle attestazioni**, ma termini assegnati alla SOA per eseguire la procedura di rinnovo dell’attestato, per la quale vige l’ordinario termine quinquennale con scadenza intermedia dopo tre anni.

Pertanto, se nel periodo suddetto l’attestato scade, questo non può essere comunque utilizzato se non negli stretti limiti del **principio di “ultravigenza dell’attestazione SOA”**

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (da ultimo, ben sintetizzata, nella sentenza del [TAR Napoli, Sez. I, 12 agosto, 2019, n. 4340](#)), l’applicazione del **principio di ultravigenza dell’attestato scaduto** è comunque condizionato alla stipula di uno specifico contratto di rinnovo con la SOA.

Tale **contratto per il rinnovo dell’attestazione deve:**

- 1 essere stato **stipulato con la SOA almeno 90 giorni prima della scadenza quinquennale**, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, in modo da garantire la continuità nel possesso del requisito (in caso di verifica triennale dell’attestazione il contratto deve essere sottoscritto almeno prima della scadenza stessa);
- 2 portare al rilascio della **nuova attestazione prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva** per stipula del contratto di appalto (in caso di verifica triennale tale condizione non opera).

In mancanza di tali condizioni, **l’impresa sarà comunque esclusa per carenza del requisito** di idonea attestazione SOA (cfr. [Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1091](#)).

Pertanto, a titolo esemplificativo, **un’impresa** che abbia fatto richiesta di proroga del procedimento di attestazione, avendo stipulato almeno 90 giorni prima della scadenza dell’attestato un **contratto di rinnovo attestazione in scadenza il 31**

marzo 2020, potrà utilizzare l'attestato (anche se scaduto) per la **partecipazione alle gare fino al 30 maggio p.v., sempreché la SOA non abbia nel frattempo concluso l'istruttoria e rilasciato un nuovo attestato.**

Per un approfondimento sulla ultravigenza dell'attestato, si veda anche la news ANCE n. 34175 del 29 ottobre 2018.

FASE DI GARA

Ove vi siano delle procedure di gara bandite sull'intero territorio nazionale ancora pendenti – ossia i cui termini per la presentazione dell'offerta non siano ancora scaduti – e nell'ipotesi in cui si ritenesse che, dall'eventuale continuazione della gara in simili circostanze, si generi un nocumento ai principi di massima concorrenza, l'impresa interessata può chiedere alla stazione appaltante di adottare formalmente la sospensione della procedura in itinere invocando la facoltà consentita dall'art. 2 del decreto 6/2020, ovvero, una proroga dei termini di gara (relativi, ad esempio, alla presa visione dei luoghi, alla presentazione delle offerte o al procedimento di "soccorso istruttorio", ecc...).

Ciò, naturalmente, ove la stazione appaltante non abbia già proceduto in tal senso.

FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

I cantieri sull'intero territorio nazionale potrebbero essere sospesi dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 1, lettere n) e o) del DL n. 6 del 2020 o, comunque, ai sensi dei provvedimenti emergenziali adottati successivamente dal Governo.

In ogni caso, ove così non fosse, e laddove le misure di emergenza adottate dalla stazione appaltante dovessero influire sulla regolare esecuzione dei lavori, l'impresa, al fine di evitare l'addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell'esecuzione dei lavori, può sollecitare l'adozione **di un provvedimento di sospensione**, anche parziale, da parte della stazione appaltante, **ex art. 107 del Codice dei Contratti.**

Sul punto, si ricorda che:

- a) la sospensione **può essere disposta dal DL**, per il ricorrere di “**circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto**”.

In tal caso, il DL compila, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- b) La sospensione può, altresì, essere **disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse**.

In tal caso, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque **quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti**”.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

- c) **Può essere disposta** anche una **sospensione parziale**, nel caso in cui cause **imprevedibili o di forza maggiore** impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori.

In tal caso, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, da compilare, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di sospensioni totali o parziali per ragioni diverse da quelle sub a) e b), e c), l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati dall'art. 10 del DM 49/2018.

Resta inteso che, **in caso di mancata sospensione dei lavori e di comprovato danno** riconducibile all'emergenza "Covid-19", l'impresa avrà cura di iscrivere tempestivamente **riserva** nel primo atto contabile utile.

Si ricorda infine che l'esecutore che **per cause a lui non imputabili** non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato **può anche richiederne la proroga**, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. **In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.** Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI

Si allega fac-simile di richiesta di sospensione lavori ex art. 107 del Codice dei Contratti, da integrare e/o modificare secondo le esigenze del caso.

FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI

Luogo, .../.../.....

Ill.mo Sig....

Responsabile Unico
Procedimento

.....

Spett.le

Direzione Lavori

.....

Ill.mo C.S.E.

.....

Oggetto: Lavori perCIG:– CUP..... Contratto n.
.....di Rep. del.

Emergenza da Coronavirus. Richiesta sospensione lavori.

Come noto, a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza da Coronavirus, alla luce del combinato disposto dell'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, le "zone rosse", che limitano la mobilità delle persone, sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Il grave fenomeno epidemico comporta inevitabili ripercussioni operative sul regolare svolgimento dei lavori.

Le misure di contenimento e di limitazione alla circolazione, infatti, rappresentano un ostacolo per buona parte delle maestranze a recarsi quotidianamente in cantiere

Si segnala inoltre, l'insorgere di possibili profili di criticità in relazione allo

svolgimento delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dal T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 97 del D. Lgs. 81/2008) in capo ai dirigenti e ai preposti nominati, in ragione della loro eventuale impossibilità a recarsi in cantiere.

In considerazione di quanto sopra, si comunica che il prosieguo dell'attività di cantiere, nonostante le iniziative che saranno poste in essere, potrebbe non garantire il rispetto delle prescrizioni dei suddetti DPCM, ivi comprese le raccomandazioni di cui al DPCM 11 marzo 2020.

Quanto sopra, al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori il pieno esercizio delle proprie funzioni e competenze; ciò, attraverso una sospensione, anche parziale, dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Confermando la piena disponibilità e collaborazione, si resta in attesa delle determinazioni che codesta Spett.le Committenza riterrà opportuno adottare.

Cordiali saluti.